



**Elezione della
Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
25 settembre 2022**

**Istruzioni per le operazioni
degli uffici elettorali di sezione**

Premessa

Le norme per lo svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono contenute, fondamentalmente:

- nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
- nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
- nella legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha modificato i due testi unici per l'elezione di Camera e Senato.

L'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: "A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23". Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, le unite istruzioni.

Roma, 26 agosto 2022

INDICE

Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi	Pag. 17
---	---------

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO 1 LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1.1. Composizione del seggio e validità delle operazioni	Pag. 23
1.2. Obblighi e sanzioni	Pag. 23
1.3. Qualifica di pubblico ufficiale	Pag. 23

CAPITOLO 2 IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

2.1. Nomina e sostituzione del presidente	Pag. 23
2.2. Compiti e poteri del presidente	Pag. 24
2.3. Poteri di polizia del presidente	Pag. 25

CAPITOLO 3 IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

3.1. Funzioni del vicepresidente	Pag. 26
--	---------

CAPITOLO 4 GLI SCRUTATORI

4.1. Nomina e sostituzione degli scrutatori	Pag. 26
4.2. Compiti degli scrutatori	Pag. 27
4.3. Funzione consultiva degli scrutatori	Pag. 27
4.4. Potere di decisione degli scrutatori	Pag. 28

CAPITOLO 5 IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

5.1. Nomina del segretario	Pag. 28
5.2. Compiti del segretario	Pag. 29
5.3. Verbali delle operazioni del seggio	Pag. 29

CAPITOLO 6

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

6.1. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	Pag. 30
6.2. Costituzione del seggio speciale	Pag. 30
6.3. Composizione e insediamento del seggio speciale	Pag. 30
6.4. Il segretario del seggio speciale	Pag. 31
6.5. Compiti del seggio speciale	Pag. 31
6.6. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	Pag. 31

CAPITOLO 7

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

7.1. Designazione dei rappresentanti di lista	Pag. 32
7.2. Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 34
7.3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti di lista	Pag. 35
7.4. Sanzioni per i rappresentanti di lista	Pag. 35

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

8.1. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	Pag. 37
8.2. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori	Pag. 38
8.3. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti	Pag. 39
8.4. Arredamento della sala della votazione	Pag. 39
8.5. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	Pag. 42
8.6. Custodia della sala della votazione	Pag. 42

CAPITOLO 9

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

9.1. Insediamento dei componenti del seggio	Pag. 43
9.2. Ammissione dei rappresentanti di lista	Pag. 43
9.3. Persone che possono entrare nella sala della votazione.....	Pag. 43
9.4. Accesso nella sala della votazione	Pag. 44

CAPITOLO 10

SANZIONI PENALI

10.1. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi	Pag. 44
10.2. Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione e di scrutinio	Pag. 45
10.3. Chi può promuovere l'azione penale	Pag. 46

CAPITOLO 11

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

11.1. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione	Pag. 46
11.2. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione e altri adempimenti preliminari	Pag. 47

CAPITOLO 12

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

12.1. Insediamento dei componenti del seggio speciale	Pag. 48
12.2. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale	Pag. 48
12.3. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	Pag. 48
12.4. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	Pag. 49

CAPITOLO 13

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

13.1. Colore delle schede di voto e tagliando antifrode	Pag. 49
13.2. Autenticazione delle schede: firma e timbratura	Pag. 50
13.3. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione	Pag. 50
13.4. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda	Pag. 51
13.5. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione	Pag. 51
13.6. Timbratura delle schede e applicazione del codice alfanumerico sul tagliando rimovibile	Pag. 52

13.7. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala	Pag. 52
---	---------

PARTE TERZA OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 14

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

14.1. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica	Pag. 55
14.2. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale	Pag. 55
14.3. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	Pag. 55

CAPITOLO 15

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

15.1. Apertura della votazione	Pag. 56
15.2. Ammissione degli elettori alla votazione	Pag. 59
15.3. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	Pag. 61
15.4. Identificazione degli elettori	Pag. 62
15.5. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)	Pag. 63
15.6. Consegna all'elettore della matita e della scheda dotata di tagliando antifrode, annotazione nella lista sezionale del codice alfanumerico del tagliando e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporre al momento del voto	Pag. 64
15.7. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	Pag. 65
15.8. Espressione del voto all'interno della cabina, riconsegna della matita e delle schede al presidente del seggio, distacco del tagliando antifrode e inserimento delle schede nell'urna	Pag. 65
15.9. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	Pag. 67

CAPITOLO 16

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

16.1. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	Pag. 67
--	---------

16.2. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera	Pag. 68
16.3. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; candidati alle elezioni; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	Pag. 68
16.4. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	Pag. 69
16.5. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	Pag. 70
16.6. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	Pag. 70
16.7. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	Pag. 71

CAPITOLO 17

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

17.1. Elettore che viene allontanato dalla cabina	Pag. 76
17.2. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode.....	Pag. 76
17.3. Elettore che non restituisce la scheda	Pag. 77
17.4. Elettore che non vota nella cabina	Pag. 77
17.5. Elettore che riconsegna una scheda deteriorata	Pag. 78
17.6. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	Pag. 79
17.7. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	Pag. 79

CAPITOLO 18

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

18.1. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	Pag. 80
18.2. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	Pag. 81

CAPITOLO 19

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

19.1. Votazione dei detenuti	Pag. 83
------------------------------------	---------

19.2. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Pag. 83
--	---------

CAPITOLO 20

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

20.1. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	Pag. 85
20.2. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente	Pag. 85
20.3. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	Pag. 86
20.4. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	Pag. 86
20.5. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	Pag. 88

CAPITOLO 21

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

21.1. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. Chiusura della votazione	Pag. 88
21.2. Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative	Pag. 89

CAPITOLO 22

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

22.1. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.....	Pag. 89
22.2. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera	Pag. 91
22.3. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione, i registri per l'annotazione del numero di tessera e i tagliandi antifrode staccati dalle schede	Pag. 92
22.4. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	Pag. 92

22.5. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate)	Pag. 93
--	---------

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO 23

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

23.1. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	Pag. 95
---	---------

CAPITOLO 24

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

24.1. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	Pag. 96
24.2. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì	Pag. 96

CAPITOLO 25

SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

25.1. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica	Pag. 97
25.2. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati	Pag. 97
25.3. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto	Pag. 98

CAPITOLO 26

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

26.1. Inizio dello scrutinio	Pag. 101
26.2. Spoglio e registrazione dei voti	Pag. 101
26.3. Schede nulle e schede bianche	Pag. 103
26.4. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio	Pag. 105
26.5. Voti contestati	Pag. 105
26.6. Operazioni di controllo dello spoglio	Pag. 106
26.7. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale	Pag. 107

26.8. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale	Pag. 108
26.9. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio.....	Pag. 108
26.10. Chiusura dei verbali del seggio. Formazione dei pliche contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio	Pag. 108

CAPITOLO 27

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

27.1. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale	Pag. 111
27.2. Confezione del plico con il materiale da restituire	Pag. 111

* * *

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE	Pag. 113
---	-----------------

* * *

APPENDICE NORMATIVA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)	Pag. 123
--	-----------------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati	Pag. 127
--	----------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali	Pag. 165
---	----------

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale	Pag. 167
--	----------

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (stralcio)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976	Pag. 171
--	----------

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali
e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazionePag. 173

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale
e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570Pag. 177

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza
al procedimento elettoralePag. 181

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori
non deambulantiPag. 185

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappatePag. 187

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della RepubblicaPag. 189

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europeaPag. 197

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli
enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in
materia elettoralePag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 aprile 2000, n. 121 (art. 4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere
della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubbliciPag. 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120Pag. 203

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 (stralcio)

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'esteroPag. 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2 aprile 2003, n. 104 (stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'esteroPag. 221

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politichePag. 223

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendariePag. 225

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militarePag. 227

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettoraliPag. 229

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)Pag. 231

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1124)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.....Pag. 233

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (art. 38-bis)

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedurePag. 235

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della

raccolta del votoPag. 237

GLOSSARIO, ABBREVIAZIONI E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale

Candidato uninominale: candidato in un collegio uninominale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Circoscrizioni elettorali: ripartizioni del territorio nazionale, in numero complessivo di 28 per l'elezione della Camera dei deputati e di 20, coincidenti con le regioni, per l'elezione del Senato della Repubblica, per l'assegnazione del numero di seggi di Camera o Senato rispettivamente spettanti in base alla popolazione residente, al cui interno sono costituiti i collegi uninominali e plurinominali

Collegio plurinominale: ripartizione costituita all'interno di ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per aggregazione del territorio di più collegi uninominali, in cui i partiti o gruppi politici presentano una propria lista di candidati, per l'assegnazione, con metodo proporzionale, dei seggi di Camera o Senato non assegnati nei collegi uninominali

Collegio uninominale: ripartizione del territorio nazionale all'interno di ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in cui i partiti o gruppi politici, da soli o in coalizione con altri partiti o gruppi politici, presentano un proprio candidato, per l'assegnazione, con metodo maggioritario, di un seggio della Camera o del Senato in favore del candidato che ottiene il maggior numero di voti validi

Rappresentante di lista: rappresentante di una lista di candidati nei collegi plurinominali della Camera o del Senato oppure rappresentante del candidato nel collegio uninominale della Camera o del Senato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o nei collegi uninominali del Senato nella regione Trentino-Alto Adige

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti;

Seggio (o seggio elettorale): ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti)

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto

Seggio speciale: ufficio composto di un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto assegnati allo stesso seggio speciale

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio

Tagliando antifrode: appendice della scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, realizzata mediante piegatura e perforatura lungo la parte inferiore della scheda stessa, sulla quale i componenti dei seggi, prima dell'inizio delle operazioni di voto, in un apposito riquadro, applicano un bollino adesivo dotato di un codice progressivo alfanumerico generato in serie. Tale appendice, dopo l'espressione del voto da parte dell'elettore, viene staccata prima di inserire ogni scheda nell'urna

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Ufficio circoscrizionale: ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale. Tale ufficio è preposto, tra l'altro, al completamento delle operazioni di spoglio delle schede di voto che l'ufficio elettorale di sezione, per cause di

forza maggiore, non ha potuto ultimare, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni sull'assegnazione o meno dei voti stessi

Ufficio regionale: Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione, composto da cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente della corte d'appello o del tribunale. Tale ufficio è preposto, tra l'altro, al completamento delle operazioni di spoglio delle schede di voto che l'ufficio elettorale di sezione, per cause di forza maggiore, non ha potuto ultimare, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni sull'assegnazione o meno dei voti stessi

Ufficio nazionale: ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte di Cassazione, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri, scelti dal primo presidente.

* * *

T.U. n. 361/1957: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

D.P.R. n. 223/1967: testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Legge n. 136/1976: legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*)

D.L. n. 161/1976: decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ...*)

Legge n. 70/1980: legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*)

Legge n. 95/1989: legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ...*)

Legge n. 53/1990: legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*)

Legge n. 15/1991: legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*)

D.lgs. n. 533/1993: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

D.P.R. n. 299/2000: decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*)

Legge n. 459/2001: legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*)

D.P.R. n. 104/2003: decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*)

D.L. n. 1/2006: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ...*)

D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (*Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie*)

D.lgs. n. 66/2010: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*)

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*)

ISTRUZIONI

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO 1 LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1.1. - Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. artt. 34 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

1.2. - Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 40, primo comma, e 108 T.U. n. 361/1957)

1.3. - Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 2 IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

2.1. - Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'ap-

pello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione, prima dell'insediamento del seggio, da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio stesso il sindaco o un suo delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento del presidente che intervenga dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali (TAR Lazio, Latina, Sezione I, sentenza 27 ottobre 2009, n. 990).

Invece, in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. artt. 34, 35, commi primo e quinto, e 40, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione di tutte le operazioni elettorali, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

2.2. - Compiti e poteri del presidente

Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.

(Cfr. art. 68, comma 8-bis, T.U. n. 361/1957)

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è riservato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

(Cfr. art. 66 della Costituzione; art. 87 T.U. n. 361/1957 e art. 27 D.lgs. n. 533/1993)

Inoltre, le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate, rispettivamente, per

l'elezione della Camera, dall'ufficio circoscrizionale e, per l'elezione del Senato, dall'ufficio regionale.

(Cfr. art. 76, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957 e art. 16 D.lgs. n. 533/1993)

2.3. - Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica

1 - Si riporta l'art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione delle schede consegnate, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire le schede riempite. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 17.1.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 361/1957)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 13.7.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 3 IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

3.1. - Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporanei dopo l'insediamento del seggio.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. artt. 34, 40, secondo comma, e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 4 GLI SCRUTATORI

4.1. - Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione

elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge n. 95/1989)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.²

(Cfr. art. 41, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.

È da ritenere che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Nel caso in cui gli scrutatori designati o nominati in sostituzione si assentino, il presidente (o il vicepresidente) valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

4.2. - Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (paragrafo 13.4);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (paragrafo 15.5);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (paragrafi 23.1 e 26.2);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (paragrafo 26.10).

4.3. - Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

2 - L'art. 38 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 134

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

4.4. - Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. *(Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)*

CAPITOLO 5 IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

5.1. - Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

5.2. - Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila i verbali e gli estratti dei verbali delle operazioni del seggio, distintamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (paragrafi 22.3, 22.5 e 26.10).

5.3. - Verbali delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, negli appositi verbali per l'elezione, rispettivamente, della Camera (modello n. 11/EP) e del Senato (modello n. 18/EP).

I verbali devono essere compilati in duplice esemplare.

Deve essere compilato altresì un estratto dei verbali stessi con i risultati della votazione e dello scrutinio per l'elezione, rispettivamente, della Camera (modello n. 12/EP) e del Senato (modello n. 19/EP).

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, gli uffici circoscrizionali e l'ufficio nazionale, per la Camera dei deputati, e gli uffici regionali, per il Senato della Repubblica, adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati elettorali.

E' quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari di ciascun verbale, sia tra i verbali stessi e i loro estratti.

Nei due modelli di verbale predisposti, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nei verbali deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

I verbali devono essere autenticati mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 104 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 6
**IL SEGGIO OSPEDALIERO,
IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE**

6.1. - Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Cfr. art. 52 T.U. n. 361/1957)

6.2. - Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. art. 9 legge n. 136/1976)

6.3. - Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (paragrafi 2.1 e 4.1).

6.4. - Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

6.5. - Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. art. 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

6.6. - Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare.

Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nelle urne dove confluiscono le schede votate, rispettivamente, per la Camera e per il Senato, dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO 7

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

7.1. - Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o i delegati dei candidati nei collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o per l'elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

I rappresentanti di lista (o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta, per l'elezione della Camera o del Senato, e del Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Senato) devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune, rispettivamente, della stessa circoscrizione per l'elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato di ubicazione del seggio.

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì precedente l'elezione alla segreteria del comune.³

La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (o del singolo candidato nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige) oppure da una delle persone (c.d. subdelegati)

3 - L'art. 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riportato a pag. 235, ha modificato l'art. 25, primo comma, secondo periodo, del T.U. n. 361/1957 prevedendo che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere comunicato al segretario del comune entro il "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata".

- che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione per l'elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato di ubicazione del seggio: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
 - 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
 - 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990⁴
 - 5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

4 - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".

L'art. 14 della legge n. 53/1990 è riportato a pag.183

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio. (Cfr. artt. 20, ottavo comma, 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957; art. 12 D.lgs. n. 533/1993)

7.2. - Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
- d) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
 - nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 67, 68, comma 8-bis, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

(Cfr. *Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014*)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

7.3. - Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

7.4. - Sanzioni per i rappresentanti di lista

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

8.1. - Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

Nelle ore antimeridiane del giorno di sabato o comunque prima dell'inse-
diamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente
deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente ma-
teriale elettorale:

- 1) i pacchi delle schede di votazione, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, predisposti e sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero complessivo delle schede stesse, risultante anche dall'apposito verbale di consegna ri-
lasciato dal Comune (modello n. 9/EP);
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) le matite copiative per l'espressione del voto, che devono riportare sul dorso la scritta "Ministero dell'Interno - Servizio Elettorale";
- 4) la lista degli elettori della sezione, distinta in uomini e donne, auten-
ticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 5) la copia della predetta lista degli elettori della sezione, da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 6) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 7) due copie del manifesto con i nomi dei candidati nei collegi uninomi-
nali e le liste dei candidati nei collegi plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato: una copia deve essere affissa nella sala o al-
l'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposi-
zione del seggio;
- 8) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 9) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario co-
munale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 10) due urne destinate a contenere le schede votate, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato;
- 11) due cassette di legno o scatole di cartone in cui tenere le schede au-
tenticate, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, da consegnare agli elettori;

- 12) il registro, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 13) due esemplari per l'elezione della Camera e due esemplari per l'elezione del Senato sia dei modelli di verbale per le operazioni del seggio che delle tabelle di scrutinio;
- 14) la serie di Buste per la confezione e la spedizione dei plichi;
- 15) le pubblicazioni e gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 16) una bobina con dei bollini adesivi in numero complessivo di tremila recanti un codice alfanumerico seriale da applicare, nell'apposito riquadro, sull'appendice, realizzata mediante piegatura e perforatura, di ogni scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato;
- 17) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (modello n. 9/EP) in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

I pacchi delle schede di voto e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.
(Cfr. art. 30 T.U. n. 361/1957)

8.2. - Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15º giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

- 3) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957)

- 4) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

- 5) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 6) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)

- 7) elettori naviganti (marittimi e aviatori) iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare in altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

- 8) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:
 - a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
 - b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altri comuni;
 - c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

8.3. - Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- 1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;
- 2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e il registro, per gli elettori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare, oltre che i verbali del seggio speciale o volante, la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione. I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 51, 52 e 53 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 1/2006)

8.4. - Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

- a) *Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione*
La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 42, primo, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

- b) *Tavolo del seggio*

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo le urne saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti;

(Cfr. art. 42, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

- c) *Cabine per l'espressione del voto.*

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 42, quinto e sesto comma, T.U. n. 361/1957)

- d) *Urne per la votazione.*

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate. Per le elezioni politiche, pertanto, le urne sono due, una delle quali destinata a ricevere le schede votate per l'elezione della Camera e l'altra destinata a ricevere le schede votate per l'elezione del Senato.

Le urne sono di cartone di colore chiaro e recano lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali". Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio

bianco sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI» oppure quella «ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA». Tali etichette adesive, fornite con il materiale elettorale, saranno dello stesso colore delle schede di votazione.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare le urne il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e la domenica sera, al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

E' opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità delle urne e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderle e sigillarle.

- e) *Cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.*

Mentre le urne sono destinate a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione devono essere usate, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, due apposite cassette di legno o scatole di cartone.

- f) *Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione.*

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre le urne e le cassette o scatole sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

- g) *Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.*

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

- h) *Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini*

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

“Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.

“Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

8.5. - Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo.⁵

8.6. - Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

5 - Il simbolo è riportato in nota alla legge n. 15/1991 (pag. 186).

CAPITOLO 9 LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

9.1. - Insediamento dei componenti del seggio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 4.1.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 4.1.

(Cfr. artt. 30, n. 5, 34 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

9.2. - Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti di lista in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 7.1.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 7.1. Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 25, primo comma, T.U. n. 361/1957)

9.3. - Persone che possono entrare nella sala della votazione

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, oltre agli elettori che possono votare in quel seggio (paragrafo 15.2), possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso i seggi elettorali di osservatori internazionali preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e i cui nominativi siano stati comunicati dal Ministero dell'interno per il tramite dei prefetti di ciascuna provincia e dei sindaci dei comuni.

Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dei seggi.

(Cfr. art. 1, comma 1124, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

9.4. - Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 2.3.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 42, terzo comma, 43, secondo comma, e 44 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 10 SANZIONI PENALI

10.1. - Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi

possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

I componenti dei seggi, in sintesi, possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

- non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;
- si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione;
- turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione;
- forma falsamente le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera, sostituisce, sopprime o distrugge uno di tali atti veri o fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti;
- enuncia fraudolentemente, nel corso delle operazioni elettorali, come attribuiti a liste o candidati dei voti diversi da quelli realmente espressi;
- concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione;
- rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato;
- contravviene alle disposizioni dell'art. 68 del T.U. n. 361/1957, concernenti le operazioni di spoglio delle schede e di accertamento e attestazione nel verbale del seggio dei voti;
- ostacola, ritarda o rifiuta la trasmissione o consegna di liste elettorali, plichi, schede e altro materiale elettorale o ne opera il trafugamento, anche temporaneo;
- con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori;
- senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'ufficio di presidente, scrutatore o segretario al quale sia stato designato, o non si trova presente al momento dell'insediamento del seggio, o si allontana prima che terminino le operazioni elettorali;
- impedisce o, con specifico riferimento al presidente del seggio, trascura di far entrare in cabina l'elettore.

(Cfr. artt. 94, 98, 100, 103, 104, 108 e 111 T.U. n. 361/1957)

10.2. - Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque disturbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni

di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 T.U. n. 361/1957)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

10.3. - Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. artt. 40 e 44 T.U. n. 361/1957; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO 11

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

11.1. - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 8.4.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

11.2. - Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione e altri adempimenti preliminari

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 8.2, n. 1, 3, 4, 6, 7 e 8), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51, terzo comma, lettera a, T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lettera a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

(Cfr. art. 1, comma 5, D.L. n. 1/2006)

E' opportuno che i componenti del seggio, il sabato pomeriggio, preferibilmente prima di autenticare le schede di voto, per accelerare le operazioni di scrutinio immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto e all'accertamento del numero dei votanti, provvedano ad annotare nei verbali del seggio e nelle tabelle di scrutinio i nomi dei candidati nel collegio uninominale e le denominazioni delle liste rispettivamente collegate, secondo l'ordine di sorteggio risultante dal manifesto con liste e candidati stessi.

CAPITOLO 12

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

12.1. - Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

12.2. - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

12.3. - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri

due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9, decimo comma, legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 1/2006)

12.4. - Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9, decimo comma, legge n. 136/1976)

CAPITOLO 13

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

13.1. - Colore delle schede di voto e tagliando antifrode

Il colore delle schede di voto per l'elezione della Camera dei deputati è differente rispetto a quello per l'elezione del Senato della Repubblica:

- Camera dei deputati: scheda di voto di colore rosa
- Senato della Repubblica: scheda di voto di colore giallo

Ogni scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, prima di essere consegnata all'elettore, deve essere dotata di un tagliando rimovibile, con un codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato dalla legge "tagliando antifrode".

Ogni scheda, infatti, sarà stampata con una "appendice" costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa. A ogni seggio

elettorale, inoltre, verrà fornita una bobina con dei bollini adesivi, in numero complessivo di tremila, recanti un codice alfanumerico seriale.

(Cfr. artt. 31, comma 6, e 58, commi primo e quarto, T.U. n. 361/1957)

13.2. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere completate nel pomeriggio del sabato.

Per tali operazioni si procede prima all'autenticazione delle schede per l'elezione del Senato e poi all'autenticazione delle schede per l'elezione della Camera.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni politiche, nella sezione si svolgano altre elezioni, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

(Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

13.3. - Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare, rispettivamente, per l'elezione del Senato e della Camera, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (paragrafo 8.3, n. 1).

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (paragrafo 8.2, n. 8, lettera b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (paragrafo 8.2, n. 8, lettera c).

13.4. - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda

Dopo avere determinato, sia per la Camera che per il Senato, il numero delle schede da autenticare, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede di voto, iniziando prima da quelle per l'elezione del Senato e poi quelle per l'elezione della Camera (e successivamente per altre eventuali concomitanti elezioni) e le ripartisce fra gli scrutatori del seggio.

Il presidente vigila che le operazioni di autenticazione delle schede procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, siano esatte le indicazioni della circoscrizione elettorale regionale e del collegio plurinominale o uninominale della Camera e del Senato;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte, per ciascuna elezione, nella apposita rispettiva cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate.

13.5. - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.⁶

(Cfr. art. 45, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

6 - Il fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/1957 (pagina 163).

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (paragrafo 8.3, n. 3).

13.6. - Timbratura delle schede e applicazione del codice alfanumerico sul tagliando rimovibile

Il presidente effettua le seguenti operazioni, iniziando prima dalle schede per l'elezione del Senato e poi quelle per l'elezione della Camera (e successivamente per altre eventuali concomitanti elezioni):

- estrae dalla rispettiva cassetta di legno o scatola di cartone le schede firmate dagli scrutatori (paragrafo 13.4);
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella cassetta o scatola;
- applica, per le sole elezioni del Senato e della Camera, anche avvalendosi degli altri componenti del seggio, nell'apposito riquadro stampato sull'appendice realizzata con piegatura e perforatura lungo la parte inferiore di ogni scheda di voto, uno dei bollini adesivi recanti un codice alfanumerico seriale forniti al seggio.
- fa constatare ai presenti che la cassetta o scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (paragrafo 8.1, n. 1). Tali schede sono custodite dal presidente, sotto la sua personale responsabilità, al fine di evitare la loro sottrazione o dispersione e servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nella lista sezionale o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

13.7. - Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente, per ciascuna elezione, le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio;

matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1/EP. Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommatto, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che le urne destinate a contenere le schede che saranno votate per ciascuna elezione sono vuote e provvede a chiuderle e a sigillarle con strisce del rolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- invita i presenti a lasciare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 14 LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

14.1. - Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 4.1 e 9.1.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 4.1 e 9.1.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

14.2. - Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, alle urne e alle cassette o scatole contenenti le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede per l'elezione della Camera e del Senato nelle rispettive cassette o scatole corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura delle urne e fa constatare che le urne medesime sono vuote.

14.3. - Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposita Busta (SD/1/EP), in distinte fascette per l'elezione, rispettivamente, della Camera e del Senato;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;

- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO 15 LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

15.1. - Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per l'elezione della Camera e del Senato, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati e ricorda che, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, nella parte esterna della scheda di voto, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura:

“Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.

Il presidente precisa che per ciascuna delle due elezioni verrà consegnata all'elettore una scheda di voto distinta, in quanto coloro che hanno compiuto 18 anni possono votare ora anche per il Senato.

A) ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

La scheda di voto reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato.

A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste non col-

legate e, all'interno delle coalizioni stesse, l'ordine delle singole liste collegate è stabilito con un unico sorteggio per tutti i collegi plurinominali della circoscrizione elettorale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato.

Nelle circoscrizioni elettorali della Camera o del Senato ricomprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedono una particolare tutela di minoranze linguistiche, i partiti e gruppi politici rappresentativi di tali minoranze possono collegarsi in coalizione con uno o più altri partiti. In tal caso, i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenteranno una propria lista nei collegi plurinominali della circoscrizione mentre, nei collegi uninominali, potranno presentare il medesimo candidato con gli altri partiti della coalizione oppure un proprio autonomo candidato. In questa seconda ipotesi, qualora cioè in uno o più collegi uninominali della circoscrizione le liste rappresentative di minoranze linguistiche presentino un proprio candidato e gli altri partiti della coalizione presentino un diverso candidato, la scheda di voto avrà un altro più ampio riquadro nel quale saranno inseriti i nomi e cognomi di entrambi i candidati uninominali, sotto i quali i contrassegni della lista o delle liste rispettivamente collegate, con a fianco i nomi e cognomi dei candidati di ogni lista nel collegio plurinomiale.

(Cfr. artt. 4, comma 2, 24, primo comma, n. 2, 31, commi 1, 2, 3 e 4, e Tabella A-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 11, commi 1, lettera a), e 3 e Tabella A D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

Modalità di voto

a) l'elettore vota tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è così valido sia per la lista che per il candidato nel collegio uninominale;

(Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 1, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

b) l'elettore può altresì votare tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale; o, ancora, tracciando un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinomiale. Anche in tutti questi casi, il voto è valido sia per la lista che per il candidato uninominale;

(Cfr. art. 59-bis, commi 1 e 2, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

c) l'elettore può anche votare tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale, per il quale il voto è quindi valido. Inoltre, se il candidato uninominale è collegato a una sola lista, il voto è valido anche per la lista; se il medesimo candidato è collegato a più liste in coalizione, il voto sarà ripartito

- non dall'ufficio elettorale di sezione ma dall'ufficio centrale circoscrizionale o regionale - tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio uninominale.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 2, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

d) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

(Cfr. art. 59-bis, comma 3, T.U. 361/1957; per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. 361/1957, per l'elezione del Senato)

e) ogni altro modo di espressione del voto diverso dalle disposizioni illustrate ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge n.165 del 2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e, e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

B) ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE ED ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

La scheda di voto riporta, sulla destra di ogni riquadro, il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale e accanto, sulla sinistra del medesimo riquadro, il contrassegno del candidato. L'ordine dei candidati nel collegio uninominale della Camera e nel collegio uninominale del Senato è stabilito con sorteggio;

(Cfr. artt. 2, comma 1, e 92, primo comma, n. 4, T.U. n. 361/1957; artt. 1, comma 3, e 20, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 533/1993; Tabella F legge n. 70/1980)

Modalità di voto

a) l'elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il voto è valido anche se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Una scheda valida rappresenta un voto individuale;
(Cfr. artt. 59-bis, commi 1 e 2, e 92, secondo comma, T.U. n. 361/1957; artt. 14, comma 3, e 20, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 533/1993)

b) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato, il voto è nullo. La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.
(Cfr. art. 59-bis, commi 3 e 6, T.U. n. 361/1957; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993)

* * *

Il presidente dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare le schede con il tagliando antifrode ancora attaccato, dovranno richiudere le schede stesse lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 15.8.

(Cfr. art. 31, comma 6, e 58, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente, terminata l'illustrazione, dichiara aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio

.

15.2. - Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 57, primo comma, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di p. s., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e

la tessera elettorale da cui risulta l'iscrizione alla sezione o un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella singola consultazione.⁷
(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

Oltre agli elettori iscritti nella lista sezionale, sono ammessi a votare:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione;
(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti di lista, **purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato** o, in Valle d'Aosta, del collegio uninominale;

5) i candidati proposti nel collegio plurinominale (o in un collegio uninominale del collegio plurinominale stesso) della Camera o del Senato o, in Valle d'Aosta, nel collegio uninominale;

6) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. n. 533/1993)

7) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica attestante l'impedimento fisico rilasciata dall'azienda sanitaria locale, purché siano elettori dello stesso comune di ubicazione del seggio privo di barriere architettoniche e purché, nel caso in cui il comune stesso sia ripartito in più collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato, siano elettori di quel collegio;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

8) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati mi-

7 - Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (nn. 1 e 2) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

litarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

- 9) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:
 - a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;
 - b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 8 e 9 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta (modello n. 26/EP, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile).

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

15.3. - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nei verbali del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali"

(Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

15.4. - Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:
 - le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 57 T.U. n. 361/1957)

15.5. - Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- a) anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- b) quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- c) lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- d) su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;
- e) infine, poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, prende nota, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per una o più delle consultazioni in svolgimento. Ogni elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluna delle consultazioni stesse. Anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, uno scrutatore prende nota delle consultazioni alle quali l'elettore medesimo NON partecipa (ad esempio, nel caso che l'elettore ritiri la scheda solo per l'elezione della Camera o solo per l'elezione del Senato, annotando nella lista sezionale: "NO Senato" o, viceversa, "NO Camera").

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione (paragrafi 22.1 e 22.2).

(Cfr. artt. 1, comma 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000)

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000, fatta eccezione per le tessere in uso nelle Regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, le cui caratteristiche sono riportate, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al medesimo D.P.R.⁸

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che sono in possesso della tessera elettorale il cui modello è riportato nella tabella D allegata al D.P.R. citato non possono votare per le elezioni della Camera e del Senato.

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (paragrafo 15.2, numeri 1 e 2).

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 15.2 (n. 9, lettere a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero di tessera.

15.6. - Consegna all'elettore della matita e della scheda dotata di tagliando antifrode, annotazione nella lista sezionale del codice alfanumerico del tagliando e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 15.4 e 15.5, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e le schede di voto, una per l'elezione della Camera e l'altra per l'elezione del Senato.

E' opportuno che il presidente consegni le schede aperte, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarle.

Il presidente fa anche constatare all'elettore che le schede sono state autentiche con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione e sono dotate del tagliando antifrode.

Il codice riportato sul tagliando di ogni scheda consegnata a ciascun elettore viene annotato dal presidente sulla lista sezionale in corrispondenza al nominativo dell'elettore stesso o, se non c'è il necessario spazio, nella colonna delle annotazioni.

Nel consegnare più schede di voto, specie nel caso di svolgimento contemporaneo anche di altre consultazioni, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. artt. 31, comma 6, e 58, primo comma, T.U. n. 361/1957)

15.7. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 17.4 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

15.8. - Espressione del voto all'interno della cabina, riconsegna della matita e delle schede al presidente del seggio, distacco del tagliando antifrode e inserimento delle schede nell'urna

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirle al presidente del seggio.

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 17.4.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato le schede, prima ancora di entrare in cabina, le riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 17.7, n. 2.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 111 T.U. n. 361/1957)

Al momento della riconsegna delle schede, il presidente:

- a) verifica se le schede sono le stesse che aveva consegnato all'elettore e quindi
 - se siano state autenticate nella parte esterna con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione;
 - se siano ancora dotate del tagliando antifrode;
 - se il codice alfanumerico riportato su tale tagliando coincida con quello annotato sulla lista sezionale all'atto della consegna di ogni scheda;
- b) si accerta che sulla parte esterna delle schede non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- c) stacca il tagliando antifrode, che verrà conservato dal seggio in apposite buste (Busta n. 2/A/EP, per l'elezione del Senato, e Busta n. 2/B/EP, per l'elezione della Camera);
- d) deposita le schede nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato;
- e) fa attestare l'avvenuta riconsegna delle schede invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Se l'elettore riconsegna le schede mancanti del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode con codice alfanumerico corrispondente a quello annotato sulla lista sezionale, tali schede non sono deposte nell'urna ma vengono annullate. Per questi casi, si veda il paragrafo 17.2.

Se il presidente o l'elettore riscontrano che il tagliando antifrode si è staccato dalla scheda, anche, ad esempio, per errore o incuria dell'elettore stesso, a quest'ultimo può essere consegnata una nuova scheda, mentre la prima viene considerata come deteriorata. Per tali casi, si veda il paragrafo 17.5.

L'elettore, insieme alle schede, deve restituire al presidente anche la matita. Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo 17.6. *(Cfr. artt. 31, comma 6, e 58, commi primo, quarto, quinto e sesto, T.U. n. 361/1957)*

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

15.9. - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione deve essere rilevata, a determinate ore, e comunicata al comune (che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura e da qui al Ministero dell'interno) l'affluenza degli elettori alle urne.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in uomini, donne e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO 16 PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

16.1. - Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

- a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

- b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare le schede all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione della circoscrizione elettorale o del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

Le schede che il presidente consegna all'elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è

consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate.

La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente. Sull'appendice piegata e perforata della scheda viene applicato il bollino adesivo numerato del tagliando antifrode. Dopo di ciò, il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

16.2. - Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

E' ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare le schede all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate. (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

16.3. - Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; candidati alle elezioni; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della circoscrizione.

I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni **purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinomiale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato** o, in Valle d'Aosta, del collegio uninominale.

I candidati possono votare in una sezione elettorale qualsiasi ricompresa nel collegio plurinomiale (o in un collegio uninominale del collegio plurinomiale stesso) della Camera o del Senato o, in Valle d'Aosta, nel collegio uninominale in cui sono proposti.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale. Tali agevolazioni per l'eser-

cizio del diritto di voto sono applicabili anche ai funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, agli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai militari comandati in servizio di ordine pubblico.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nei verbali si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Le schede consegnate ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituite da altre prelevate dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. n.533/1993; art. 1489 D.lgs. n. 66/2010)

16.4. - Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nei verbali si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta (modello n. 26 /EP, di cui uno per gli elettori di sesso ma-

schile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadrati o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

Le schede consegnate agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate e sostituite nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1490 D.lgs. n. 66/2010)

16.5. - Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 15.2, n. 9.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nei verbali si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta utilizzata per i militari (modello n. 26 /EP, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

Le schede consegnate agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate e sostituite nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

16.6. - Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici

non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche; nel caso in cui il comune sia ripartito in più collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato, per essere ammessi al voto, devono essere elettori del collegio in cui è ubicato il seggio.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP).

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Le schede consegnate agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate e sostituite nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

16.7. - Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o l'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) l'impedimento fisico è evidente;

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle let-

tere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP). Inoltre, il presidente deve prendere nota nei verbali dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: ... (generalità dell'elettore accompagnato), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare le schede all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nei verbali del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il “MOTIVO SPECIFICO” dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché

l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).⁹

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

9 - La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;
- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;
- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allega-

segue

zione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;

- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analoga, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettuale (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formatasi, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;
- al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo

segue

a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

CAPITOLO 17

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

17.1. - Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente in cabina nell'espressione del voto e/o non risponde all'invito di restituire le schede, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più del necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla le schede restituite dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulle schede annullate, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e le inserisce, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella Busta n. 9/D/EP, per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D/EP, per l'elezione del Senato.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata, distintamente per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo 16.1.

Nei verbali del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

(Cfr. art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

17.2. - Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione, o della firma dello scrutatore, o del tagliando antifrode con codice alfanumerico corrispondente a quello annotato sulla lista sezionale, non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente, a seconda dell'elezione cui si riferisce, nella Busta n. 9/D/EP, per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D/

EP, per l'elezione del Senato.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

Per i casi in cui il tagliando antifrode si sia staccato dalla scheda per errore o incuria, si veda il paragrafo 17.5.

(Cfr. artt. 31, comma 6, 58, commi primo, quarto, e sesto, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

17.3. - Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce una o entrambe le schede consegnategli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nei verbali del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, quinto comma, 67, primo comma, n. 3, e 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

17.4. - Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, le schede consegnategli sono annullate, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e incluse, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella Busta n. 9/D/EP, per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D/EP, per l'elezione del Senato, per essere allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nei verbali del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (paragrafo 15.7), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, le schede di voto devono comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tali schede, previa apposizione, sia nella parte interna

che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", sono incluse, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella Busta n. 9/D/EP, per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D/EP, per l'elezione del Senato, per essere allegate al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.
(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 49/2008)

17.5. - Elettore che riconsegna una scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi.

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, o per correggere un errore materiale, deteriora la scheda.¹⁰

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce, a seconda dell'elezione cui si riferisce, nella Busta n. 9/D/EP, per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D/EP, per l'elezione del Senato;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente, nonché mediante l'applicazione del bollino adesivo con codice alfanumerico nell'apposito riquadro stampato sull'appendice rimovibile della scheda (tagliando antifrode).

10 - Secondo la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149; 21 maggio 2010, n. 3210; 19 agosto 2015, n. 3949; 11 dicembre 2015, n. 5654), l'elettore, qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto, può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre una indicazione chiara e valida di voto.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei casi in cui il presidente o l'elettore riscontrano che il tagliando antifrode si è staccato dalla scheda, ad esempio per difetti di stampa o per errore o incuria di un componente del seggio o dell'elettore stesso. Tale scheda viene pertanto considerata come deteriorata e all'elettore ne viene consegnata un'altra con le modalità sopra descritte.

(Cfr. artt. 31, comma 6, 58, commi primo, quarto, quinto e sesto, e 63 T.U. n. 361/1957)

17.6. - Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

17.7. - Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un'altra. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può quindi essere considerato come votante (paragrafo 15.5, lettera e).

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 15.4 e 15.5 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda o le schede. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 22.1. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi

riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale delle schede di votazione da parte del presidente (paragrafi 15.4, 15.5 e 15.6) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda (o le schede), senza neppure entrare in cabina, la restituisce (o le restituisce) al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 62, 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 18

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

18.1. - Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. artt. 51, terzo comma, e 52, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco

degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (paragrafo 8.3, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda, distintamente per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione, nonché mediante l'applicazione del bollino adesivo con codice alfanumerico nell'apposito riquadro stampato sull'appendice rimovibile della scheda (tagliando antifrode).

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione (modello n. 27/EP, uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (paragrafo 18.2).

(Cfr. art. 52, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

18.2. - Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente dove gli elettori sono allettati, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta (Busta SD/1/EP), in distinte fascette per l'elezione della Camera o del Senato;
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, dopo averne distaccato il tagliando antifrode, sono man mano inserite in un'altra busta (Busta SD/2/EP), sempre in distinte fascette per l'elezione della Camera o del Senato. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 18.1).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (modello n. 27/EP).

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista

elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, verbali distinti (modello n. 13/EP, per i seggi volanti; modello n. 15/EP, per i seggi speciali).

Lo scrutatore annota, nel registro, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nei verbali del seggio ordinario (modelli n. 11/EP, per l'elezione della Camera, e n. 18/EP, per l'elezione del Senato), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori a domicilio o presso luoghi di cura o di detenzione), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 19

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

19.1. - Votazione dei detenuti.

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

19.2. - Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rap-

presentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta (Busta SD/1/EP), in distinte fascette per l'elezione della Camera o del Senato;
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, dopo averne distaccato il tagliando antifrode, sono man mano inserite in un'altra busta (Busta SD/2/EP), sempre in distinte fascette per l'elezione della Camera o del Senato. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 18.1).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (modello n. 27/EP).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, verbali distinti (modello n. 15/EP)

Lo scrutatore annota, nel registro, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente in-

trodotte nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nei verbali del seggio ordinario (modello n. 11/EP, per l'elezione della Camera, e n. 18/EP, per l'elezione del Senato), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori a domicilio o presso luoghi di cura o di detenzione) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi. (Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 20

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

20.1. - Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di votare presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (paragrafo 16.7, lettera d). Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante per l'elezione della Camera (modello n. 13/EP).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale rilasciano apposita attestazione.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

20.2. - Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni politiche, l'elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione, dello stesso comune o di un altro comune.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 8.2, n. 8.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (paragrafo 8.3, n. 3).

20.3. - Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare, distintamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato (paragrafo 13.3), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lettera b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lettera c).

20.4. - Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con

il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta (Busta SD/1/EP), in distinte fascette, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato;
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, dopo averne distaccato il tagliando antifrode, sono man mano inserite in un'altra busta (Busta SD/2/EP), sempre in distinte fascette, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio negli appositi verbali (modello n. 13/EP, per i seggi volanti; n. 15/EP, per i seggi speciali).

In tali verbali, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nei medesimi verbali e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nei predetti verbali.

Le attestazioni rilasciate dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 20.1, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della

sezione e immediatamente introdotte nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nei verbali del seggio ordinario (modelli n. 11/EP, per l'elezione della Camera, e n. 18/EP, per l'elezione del Senato), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori a domicilio o presso luoghi di cura o di detenzione), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

20.5. - Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:
 - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale:
 - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico (Busta n. 2/EP).

CAPITOLO 21 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

21.1 - Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica. (Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

21.2. - Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura delle urne che contengono le schede votate e le cassette o scatole con le schede autenticate;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico (Busta n. 12/EP) tutte le carte, gli atti, i documenti e gli oggetti riguardanti la votazione e le matite copiative.

CAPITOLO 22 LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

22.1. - Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta, distintamente, **prima per l'elezione del Senato della Repubblica e poi per l'elezione della Camera dei deputati:**

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, è stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori. Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), nelle liste medesime si è presa nota delle consultazioni per le quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda.

(Cfr. art. 58, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

- 2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto.¹¹

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

11 - Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

3) il numero degli elettori non deambulanti;
(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

5) il numero dei candidati proposti nel collegio plurinominale (o in un collegio uninominale del collegio plurinominale stesso) della Camera o del Senato o nei collegi uninominali della Valle d'Aosta o, per il Senato, del Trentino-Alto Adige;
(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. n. 533/1993)

6) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

7) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

8) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.
(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3), 4) e 5) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 6) e 7) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta (modello n. 26/EP). Gli elettori di cui al numero 8) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota negli appositi verbali (modello n. 13/EP, per i seggi volanti; n. 15/EP, per i seggi speciali).

Per l'accertamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato presso seggi costituiti in luoghi di cura o di detenzione, cioè, rispettivamente: nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva; nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per l'ac-

certamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), anche nelle liste elettorali aggiunte si è presa nota delle consultazioni per le quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda (paragrafo 15.5, lettera e).

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (paragrafo 17.1);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure senza il tagliando antifrode (paragrafo 17.2);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo 17.3);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo 17.4).

22.2. - Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, rispettivamente, per l'elezione del Senato e per l'elezione della Camera, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

Dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione (Senato, Camera e altre che eventualmente si svolgano contemporaneamente), il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione (paragrafo 15.5, lettera e).

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato tutte le schede (paragrafo 17.7, n. 1), oppure hanno votato solo per una o alcune delle consultazioni contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato diretta-

mente nel verbale del seggio):

- elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (paragrafo 16.1);
- elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (paragrafo 20.4).

22.3. - Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione (Busta n. 2/EP).

Nel plico devono essere inserite:

- a) le liste, maschile e femminile, degli elettori della sezione;
- b) le liste elettorali aggiunte, maschile e femminile (modello n. 26/EP) dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte, maschile e femminile (modello n. 27/EP) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o in luoghi di detenzione;
- d) l'elenco, predisposto dal comune, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione;
- e) i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale degli elettori che hanno votato nella sezione o in luoghi di cura o in luoghi di detenzione;
- f) le Buste n. 2/A e n. 2/B/EP nelle quali sono stati conservati i tagliandi antifrode distaccati dalle schede di voto per l'elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

Il predetto plico (Busta n. 2/EP), infine, viene sigillato e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente agli altri due plichi (Buste n. 3/EP e n.4/EP) contenenti, l'uno, le schede avanzate a chiusura della votazione per l'elezione della Camera e, l'altro, le schede avanzate a chiusura della votazione per l'elezione del Senato, verrà inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

22.4. - Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 22.5

e 26.7, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, distintamente prima per l'elezione del Senato e poi per l'elezione della Camera, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (paragrafo 13.3).

Tale numero è dato dalla somma di:

- 1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (paragrafo 15.2, numeri da 1 a 9);
- 2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- 3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (paragrafo 17.1);
- 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (paragrafo 17.5).

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

22.5. - Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare, distintamente prima per l'elezione del Senato e poi per l'elezione della Camera, il numero delle schede di voto autenticate rimaste nelle apposite cassette o scatole in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione dei seguenti plichi:

- a) Busta n. 3/EP, contenente due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate, per l'elezione del Senato della Repubblica;
- b) Busta n. 4/EP, contenente due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate, per l'elezione della Camera dei deputati.

I predetti plichi (Buste n. 3 e n. 4/EP), per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 22.3 contenente le liste sezionali e i registri per l'annotazione del numero di tessera (Busta n. 2/EP), vengono inviati al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

Le operazioni descritte nel presente capitolo devono essere effettuate

nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 67, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

Nel caso di svolgimento contemporaneo di altre consultazioni oltre a quelle per la Camera e il Senato, le operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1) e le altre descritte nei paragrafi successivi devono essere svolte distintamente per ogni consultazione, prima di iniziare le operazioni di scrutinio.

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO 23 LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

23.1. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, dando precedenza all'elezione del Senato e proseguendo con l'elezione della Camera, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, da ciascuna urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare, su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio predisposte per ciascuna elezione, i voti, man mano risultanti dallo spoglio delle schede, contemporaneamente attribuiti a ogni candidato uninominale e alla lista o a una delle liste collegate, nonché i voti espressi al solo candidato uninominale e alla sola lista. In Valle d'Aosta e, per il Senato, nel Trentino-Alto Adige, i voti sono attribuiti solo al candidato uninominale;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente, per ciascuna elezione, conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

(Cfr. artt. 66, secondo comma, e 68 T.U. n. 361/1957)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 9.3.

CAPITOLO 24

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

24.1. - Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, prima per l'elezione del Senato della Repubblica e poi per l'elezione della Camera dei deputati, devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 22.1 a 22.5, devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro le ore 14 del lunedì.

(Cfr. art. 73, primo comma, T.U. n. 361/1957)

24.2. - Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente le deve sospendere.

La sospensione può verificarsi durante lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati o, prima ancora, durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio regionale, per l'elezione del Senato, o dall'Ufficio circoscrizionale, per l'elezione della Camera. Per agevolare le operazioni di tali Uffici, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare la circoscrizione elettorale e il collegio plurinominale e uninominale della Camera o del Senato, il Comune, il numero della sezione elettorale e le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (circoscrizione elettorale e collegio plurinominale e/o uninominale della Camera o del Senato, Comune, numero della sezione elettorale e scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei

- rappresentanti di lista che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere i due verbali, in duplice esemplare, per l'elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al sindaco del Comune un esemplare di ciascuno dei due verbali per l'elezione del Senato e della Camera, le urne, le cassette o scatole e i plichi relativi a ciascuna elezione. Il sindaco provvederà al sollecito inoltro di tale materiale elettorale alla cancelleria del tribunale (o sezione distaccata del tribunale) nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per la successiva consegna, rispettivamente, all'Ufficio regionale per l'elezione del Senato o all'Ufficio circoscrizionale per l'elezione della Camera.

(Cfr. art. 73 T.U. n. 361/1957; art. 7 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 25

SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

25.1. - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica

Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei seggi ai candidati uninominali e alle liste e le operazioni di proclamazione degli eletti sono di competenza degli uffici regionali. I seggi, pertanto, raccolgono e registrano gli elementi che servono per le predette operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, cioè i voti ai candidati uninominali e alla lista o a una delle liste collegate nonché i voti espressi solo per il candidato uninominale collegato a più liste, nel qual caso tali voti saranno ripartiti dall'ufficio regionale tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. In Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, i seggi raccolgono e registrano solo i voti ai candidati uninominali.

Principio fondamentale per l'elezione del Senato è che una scheda valida rappresenta un voto valido a un candidato uninominale.

Di conseguenza, il numero totale dei voti validi ai candidati uninominali, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide.

Per le modalità di espressione, per l'elezione del Senato, dei voti ai candidati uninominali e alle liste (o, in Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, dei soli voti ai candidati uninominali), si veda al paragrafo 15.1.

25.2. - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati

Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei seggi ai candidati uninominali e alle liste e le operazioni di proclamazione degli eletti sono di com-

petenza degli uffici circoscrizionali. I seggi, pertanto, raccolgono e registrano gli elementi che servono per le predette operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, cioè i voti ai candidati uninominali e alla lista o a una delle liste collegate nonché i voti espressi solo per il candidato uninominale collegato a più liste, nel qual caso tali voti saranno ripartiti dall'ufficio circoscrizionale tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. In Valle d'Aosta, i seggi raccolgono e registrano solo i voti ai candidati uninominali.

Principio fondamentale per l'elezione della Camera è che una scheda valida rappresenta un voto valido a un candidato uninominale.

Di conseguenza, il numero totale dei voti validi ai candidati uninominali, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide.

Per le modalità di espressione, per l'elezione della Camera, dei voti ai candidati uninominali e alle liste (o, in Valle d'Aosta, dei soli voti ai candidati uninominali), si veda al paragrafo 15.1.

25.3. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti ai candidati uninominali o alle liste collegate espressi nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto (c.d. identificabilità del voto).

(Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.¹²

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;

12 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

- le incertezze grafiche o l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste la parte prevalente del segno stesso.

(Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957)

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.¹³

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere

Inoltre, poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera e Senato ed eventuali altre) e, quindi, vengono consegnate all'elettore più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

13 - Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatesi soprattutto in tema di elezioni comunali. Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001).

Inoltre:

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665).

Costituiscono invece segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato; ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Infine, in tema di univocità o meno del voto espresso, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954).

CAPITOLO 26

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

26.1. - Inizio dello scrutinio

Il seggio, come già detto, deve **effettuare, completare e verbalizzare prima le operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica e poi le operazioni di scrutinio per l'elezione della Camera.**

Durante lo scrutinio per l'elezione del Senato, gli atti e le carte per l'elezione della Camera (verbali delle operazioni del seggio, tabelle di scrutinio, certificazioni mediche da allegare al verbale, ecc.) sono conservati in apposito plico (Busta n. 5/EP).

Il presidente, iniziando pertanto dalle elezioni del Senato, senza aprire subito la relativa urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate per il Senato.

Ultimate e verbalizzate tali operazioni, procede nello stesso modo per l'elezione della Camera.

Se durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Senato si rinviene nell'urna, perché erroneamente introdottavi, qualche scheda per l'elezione della Camera, si provvede immediatamente a inserire tale scheda nell'urna per l'elezione della Camera. La fessura dell'urna per l'elezione della Camera viene pertanto riaperta ma subito dopo deve essere nuovamente sigillata.

Se al termine dello spoglio delle schede per l'elezione del Senato, dopo aver verificato che nell'urna non c'è più alcuna scheda da estrarre, il numero delle schede spogliate non corrisponde, nel senso che è inferiore al numero delle schede che risultano votate, è opportuno che il presidente faccia aprire l'urna delle schede votate per la Camera per accertare che non vi sia stata introdotta erroneamente qualche scheda per l'elezione del Senato.

Inoltre, **prima di completare lo scrutinio di tutte le schede contenute in ciascuna urna**, prima per l'elezione del Senato e poi per l'elezione della Camera, cioè allorquando in ciascuna urna siano rimaste poche schede ancora da spogliare, **il presidente verificherà che non ve ne siano alcune che rechino il tagliando antifrode.** Tale tagliando, infatti, al momento della riconsegna della scheda da parte dell'elettore e per motivi a quest'ultimo non imputabili, potrebbe Infatti non essere stato distaccato, per errore o distrazione, dal presidente (o vicepresidente) del seggio. **Il presidente, pertanto, senza aprire la scheda, provvederà a distaccarne il tagliando antifrode e a reinserirla nell'urna, dopo di che mescolerà le schede residue contenute nell'urna e procederà a completare le operazioni di scrutinio**

26.2. - Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate

avvalendosi dei due distinti esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero, rispettivamente, per l'elezione del Senato (Modello n. 30/EP) e poi per l'elezione della Camera (Modello n. 29/EP).

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce prima il nome e cognome del candidato votato nel collegio uninominale e poi la denominazione della lista votata tra quelle collegate al candidato; se è stata votata solo la lista, il voto è attribuito anche al candidato collegato; se è stato votato solo il candidato e se il candidato è collegato solo ad una lista, il voto è attribuito anche alla lista; se il candidato votato, invece, è collegato a più liste, il voto NON può essere attribuito dal seggio a nessuna lista perchè verrà attribuito successivamente dall'ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dall'ufficio elettorale regionale per il Senato in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate.

In Valle d'Aosta e, per il Senato, nel Trentino-Alto Adige, il presidente pronuncia ad alta voce solo il nome e cognome del candidato votato nel collegio uninominale;

- c) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- d) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato uninominale e da ciascuna lista collegata nonché il numero progressivo dei voti attribuiti solo al candidato stesso nel caso in cui nessuna di tali liste sia stata votata, e, in fine, i voti alla sola lista. In Valle d'Aosta e, per il Senato, nel Trentino-Alto Adige, si prende nota solo del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato uninominale;
- e) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce prima il nome e cognome del candidato votato nel collegio uninominale e poi la denominazione della lista collegata eventualmente votata e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato uninominale e da ciascuna lista collegata (o, in Valle d'Aosta, da ciascun candidato uninominale);
- f) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autentiche non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

(Cfr. artt. 4, comma 2, 58, commi 2 e 3, 59-bis, commi 1, 2 e 3, 68, 92, secondo comma, e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 14 D.lgs. n. 533/1993).

26.3. - Schede nulle e schede bianche

1) Schede nulle

Si ha la nullità della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – presenta, però, scritture o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;
- b) quando la scheda - sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto - non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al D.lgs. n.533/1993, per l'elezione del Senato; tabelle A-bis e A-ter allegate al T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato che della Camera in Valle d'Aosta e per l'elezione del Senato in Trentino-Alto Adige);
- c) quando la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare:
 - se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro;
 - se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato;
 - se l'elettore, per l'elezione nei collegi uninominali della Valle d'Aosta, o, per il Senato, del Trentino-Alto Adige traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio e sul contrassegno di altro candidato nel collegio stesso.

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge n.165 del 2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista. (Cfr. artt. 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 T.U. n. 361/1957; art. 14 D.lgs. n. 533/1993)

2) Schede bianche

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come “parte interna” o “parte esterna” – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nei verbali del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio per l'elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle.

Oltre alle schede bianche, anche le schede dichiarate nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede dichiarate nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 7/C/EP, per l'elezione del Senato, e nella Busta n. 9/C/EP, per l'elezione della Camera, per essere poi allegate ai rispettivi verbali. (Cfr. artt. 68, comma 3-bis, 69, 70 e 71, comma terzo, T.U. n. 361/1957)

26.4. - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (paragrafo 26.7) e per il completamento dei verbali del seggio, prima di quelli relativi all'elezione del Senato e poi di quelli relativi all'elezione della Camera, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che, distintamente per ciascuna elezione, sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (totale A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (paragrafo 17.1);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore o il tagliando antifrode (paragrafo 17.2);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (paragrafo 17.3);
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (paragrafo 17.4).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede nulle, perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (ad es. perché è stata votata più di una lista o più di un candidato uninominale);
- 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

26.5. - Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto a candidati uninominali e liste.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (paragrafo 4.3).

Il principio fondamentale, come già detto (paragrafi 25.3 e 26.3), è quello

di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. **Deve ribadirsi, tuttavia, che una stessa scheda non può considerarsi parzialmente valida e, al contempo, parzialmente contestata e provvisoriamente non assegnata.**

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che, distintamente per l'elezione del Senato e della Camera, contengono voti a candidati uninominali e liste contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- il candidato uninominale o la lista il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall'Ufficio regionale, per l'elezione del Senato, o dall'Ufficio circoscrizionale, per l'elezione della Camera, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate per ogni candidato uninominale e lista e anche a seconda dei motivi di contestazione da descrivere dettagliatamente, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7/A/EP, per l'elezione del Senato, e nella Busta n. 9/A/EP, per l'elezione della Camera;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7/B/EP, per l'elezione del Senato, e nella Busta n. 9/B/EP, per l'elezione della Camera.

(Cfr. artt. 69 e 71 T.U. n. 361/1957)

26.6. - Operazioni di controllo dello spoglio

Dopo avere terminato lo scrutinio per ciascuna elezione (Senato e Camera), il presidente:

- a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi ai candidati uninominali;
- b) conta le schede contenenti voti validi ai candidati uninominali, ivi comprese le schede contenenti voti ai candidati stessi contestati e provvisoriamente assegnati;
- c) conta le schede contenenti voti ai candidati uninominali contestati e provvisoriamente NON assegnati;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e) conta le schede bianche;

- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art. 68, comma 7, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

26.7. - Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Prima di compilare per ciascuna elezione (Senato e Camera) i verbali del seggio, il presidente deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne dei verbali stessi concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art. 68, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 361/1957)

- A) Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 13.3), si ricava dalla somma di:
 - 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
 - 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
 - 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;
 detratto il:
 - 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.
- B) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:
 - 1) numero degli elettori di cui alla lettera A (paragrafo 13.3);
 - 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (paragrafo 22.4).
- C) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento e controllo di cui ai paragrafi 22.1 e 22.2.
- D) Il numero complessivo delle schede autenticate **NON** utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 22.5.
- E) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:
 - 1) schede annullate durante le operazioni di voto (paragrafo 26.4, totale A);
 - 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (paragrafo 26.4, totale B).
- F) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo dei verbali del seggio, si ricava dalla somma di:
 - 1) schede spogliate contenenti voti validi ai candidati uninominali, com-

- preso quelli contestati e provvisoriamente assegnati;
- 2) schede bianche;
 - 3) schede nulle (paragrafo 26.4, totale A + totale B);
 - 4) schede contenenti voti contestati e provvisoriamente **NON** assegnati.

Il numero complessivo di cui alla lettera C) deve coincidere con quello di cui alla lettera F).

26.8. - Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Dopo avere terminato per ciascuna elezione (Senato e Camera) le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 26.6 e 26.7, il presidente:

- dichiara, per ciascuna elezione (Senato e Camera), il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nei rispettivi verbali per il Senato e per la Camera;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti i verbali del seggio, rispettivamente, per l'elezione del Senato (modello n. 18/EP), e per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP).

(Cfr. artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

26.9. - Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio

Il presidente compila altresì un estratto del verbale del seggio concernente il risultato della votazione e dello scrutinio, rispettivamente, per l'elezione del Senato (modello n. 19/EP), e per l'elezione della Camera (modello n. 12/EP); inserisce entrambi gli estratti del verbale nella Busta n. 11/EP al termine di tutte le operazioni del seggio, rimette tale Busta con gli estratti del verbale al Sindaco del comune, per il successivo inoltro alla Prefettura.

26.10. - Chiusura dei verbali del seggio. - Formazione e chiusura dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio.

- A) **Per l'elezione del Senato della Repubblica**, il presidente, dopo avere terminato le operazioni di spoglio delle schede, scrutinio dei voti, controllo e riscontro delle cifre da riportare nel verbale, dichiarazione e certificazione dei risultati da riportare nel verbale del seggio e nell'estratto del verbale - e prima di iniziare le operazioni di spoglio e scrutinio per l'elezione della Camera - procede alla formazione, al confezionamento e alla chiusura dei plichi contenenti verbali e atti dello scrutinio per il Senato.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- a) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio relative (fron-

tespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 6/EP. Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.

La Busta n. 6/EP deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

(Cfr. art. 75, quinto comma, T.U. n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)

- b) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7/A/EP;
- c) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7/B/EP;
- d) le schede bianche e le schede dichiarate nulle vanno chiuse nella Busta n. 7/C/EP;
- e) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7/D/EP;
- f) le Buste n. 7/A, 7/B, 7/C e 7/D/EP vanno riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione del Senato, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7/EP. Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) che ne facciano richiesta. La Busta n. 7/EP deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio regionale;
- g) l'altro esemplare del verbale per l'elezione del Senato va chiuso nella Busta n. 10/EP, insieme al verbale per l'elezione della Ca-

mera, e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.

- B) **Per l'elezione della Camera dei deputati**, il presidente, dopo avere terminato le operazioni di spoglio delle schede, scrutinio dei voti, controllo e riscontro delle cifre da riportare nel verbale, dichiarazione e certificazione dei risultati da riportare nel verbale del seggio e nell'estratto del verbale, procede alla formazione, al confezionamento e alla chiusura dei plichi contenenti verbali e atti di tale scrutinio.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- a) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio relative (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 8/EP.
Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta) che ne facciano richiesta.
Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.
La Busta n. 8/EP deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);
(Cfr. art. 75, quinto comma, T.U. n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)
- b) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 9/A/EP;
- c) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 9/B/EP;
- d) le schede bianche e le schede nulle vanno chiuse nella Busta n. 9/C/EP;
- e) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 9/D/EP;
- f) le Buste n. 9/A, 9/B, 9/C e 9/D/EP vanno riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione della Camera, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 9/EP.

In tale Busta va inserito anche un esemplare dei verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti per la raccolta del voto per l'elezione sia della Camera che del Senato.

Sulla Busta n.9/EP vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta) che ne facciano richiesta.

La Busta n. 9/EP deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio circoscrizionale;

- g) l'altro esemplare del verbale per l'elezione della Camera va chiuso nella Busta n. 10/EP, insieme al verbale per l'elezione del Senato, e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.

- C) Al termine di tutte le operazioni di scrutinio, confezionamento e chiusura dei plichi, sia per l'elezione del Senato che per quella della Camera, il presidente del seggio elettorale provvede al recapito dei plichi, congiuntamente per le due elezioni, al sindaco del comune, per il successivo inoltro agli uffici competenti.

CAPITOLO 27 RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

27.1. - Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni regionali o amministrative, il presidente rinvia le operazioni del seggio alle ore 14 del lunedì, ora in cui avrà inizio lo scrutinio per le elezioni regionali o amministrative.

(Cfr. art 2, primo comma, lett. c, decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

27.2. - Confezione del plico con il materiale da restituire.

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 12/EP:

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);

- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- la bobina con i bollini adesivi con codice alfanumerico da applicare sulle schede di voto (tagliando antifrode) che sono avanzati;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio (modello n. 25/EP/14).

La Busta n. 12/EP, sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

**PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO
L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 1/EP	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio elettorale di sezione

**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI
DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI VOTANTI
PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 2/EP	1) Lista (maschile e femminile) degli elettori della sezione 2) Liste elettorali aggiunte (maschile e femminile) dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che votano nella sezione (modello n. 26/EP) 3) Liste elettorali aggiunte (maschile e femminile) degli elettori che votano in luoghi di cura o in luoghi di detenzione (modello n. 27/EP) 4) Elenco, predisposto dal comune, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito della sezione 5) Registro (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera elettorale degli elettori che votano nella sezione o in luoghi di cura o in luoghi di detenzione. 6) Buste n. 2/A e n. 2/B/EP	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 2/A/EP	1) Tagliandi antifrode distaccati dalle schede di voto per l'elezione del Senato della Repubblica	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 2/B/EP	1) Tagliandi antifrode distaccati dalle schede di voto per l'elezione della Camera dei deputati	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 3/EP	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Schede avanzate non autenticate per l'elezione del Senato della Repubblica	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4/EP	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione per l'elezione della Camera dei deputati 2) Schede avanzate non autenticate per l'elezione della Camera dei deputati	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 5/EP	Atti relativi all'elezione della Camera dei deputati (verbale delle operazioni del seggio, verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti, tabelle di scrutinio, certificazioni mediche da allegare al verbale, ecc.) da conservare durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica	Ufficio elettorale di sezione

**PLICHI DA CONFEZIONARE
AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 6/EP	1) Schede valide per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 30/EP) 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico (modello n. 25/EP/5)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale),

BUSTA n. 7/EP	1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica - primo esemplare (modello n. 18/EP) 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 30/EP) 3) Carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica 4) Altri atti da allegare al verbale: ▪ atti di designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione del Senato 5) Buste n. 7/A, 7/B, 7/C e 7/D/EP	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/A/EP	Schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati per l'elezione del Senato della Repubblica e carte relative	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/B/EP	Schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati per l'elezione del Senato della Repubblica e carte relative	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/C/EP	1) Schede nulle per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Schede bianche per l'elezione del Senato della Repubblica	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/D/EP	1) Schede deteriorate per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode per l'elezione del Senato della Repubblica 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto per l'elezione del Senato della Repubblica	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 8/EP	1) Schede valide per l'elezione della Camera dei deputati 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 29/EP)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/EP	1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati (primo esemplare) (modello n. 11/EP) 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 29/EP) 3) Carte relative a reclami e proteste in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati 4) Altri atti da allegare al verbale: ▪ verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti per l'elezione sia della Camera che del Senato (primo esemplare) ▪ estratto del verbale di nomina degli scrutatori ▪ atti di designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione della Camera ▪ certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore ▪ attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione priva di barriere architettoniche 5) Buste n. 9/A, 9/B, 9/C e 9/D/EP	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/A/EP	Schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/B/EP	Schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/C/EP	Schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune

BUSTA n. 9/D/EP	1) Schede deteriorate per l'elezione della Camera dei deputati 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode per l'elezione della Camera dei deputati 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto per l'elezione della Camera dei deputati	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale,
BUSTA n. 10/EP	1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica - secondo esemplare (modello n.18/EP) 2) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati - secondo esemplare (modello n. 11/EP) 3) Verballi delle operazioni dei seggi speciali e volanti per l'elezione sia della Camera che del Senato (secondo esemplare)	Segreteria del Comune
BUSTA n. 11/EP	1) Estratto del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n.19/EP) 2) Estratto del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 12/EP)	Prefettura, per il tramite del Comune

PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 12/EP	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Bobina con i bollini adesivi non utilizzati per i tagliandi antifrode. 4) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni del seggio elettorale.	Segreteria del Comune, per la successiva restituzione alla Prefettura del materiale elettorale di proprietà dello Stato

APPENDICE NORMATIVA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Omissis

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni¹.

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Omissis

TITOLO IV ***Rapporti politici***

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge².

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Omissis

1 - La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono espone all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge n. 22/1998, a pag. 199) dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 121/2000, a pag. 201)

2 - Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero è disciplinato dalla legge n. 459/2001 (pag. 217) e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104/2003 (pag. 221).

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
Il Parlamento

Sezione I
Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56³

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3 - Articolo, già sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo, dall'art. 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Le disposizioni della legge costituzionale n. 1/2020 di modifica del presente articolo si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

Art. 57⁴

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto⁵.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59⁶

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 60⁷

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

4 - Articolo, già sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi così modificato prima dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, poi dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo, dall'art. 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Le disposizioni della legge costituzionale n. 1/2020 di modifica del presente articolo si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

5 - La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021, ha soppresso le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età", contenute alla fine del primo comma dell'art. 58.

6 - Il secondo comma del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 1/2020.

7 - Articolo così modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Omissis

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Omissis

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Omissis

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura⁸.

Omissis

8 - Comma secondo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
**Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati¹**

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1²

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di

1 - Sui giorni e orari delle operazioni di votazione ("nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23"), si veda ora l'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riportato a pag. 233. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute negli artt. 45, ultimo comma, 46, primo comma, 64 e 64-bis del presente testo unico, nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale o al tagliando del certificato elettorale, contenuto in vari articoli del presente testo unico di seguito riportati (artt. 49, 50, 51, 55, 67, 104) deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, alla tessera elettorale o al registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti.

2 - Articolo 1 così modificato, ai commi 2 e 4, dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 27 maggio 2019, n. 51 (*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*).

liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

Art. 2

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Art. 3

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

Art. 4

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali

Omissis

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 12

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Art. 13

1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

Omissis

Art. 20

Omissis

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25

Omissis

Art. 24

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) *abrogato*;
- 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di

regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

- 5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione³, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata⁴.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3 - Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 183].

4 - L'art. 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riportato a pag. 235, ha modificato l'art. 25, primo comma, secondo periodo, del T.U. n. 361/1957 prevedendo che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere comunicato al segretario del comune entro il "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata".

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prosimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Omissis

Art. 29

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Art. 31

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando anti-frode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Art. 32

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le carat-

teristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.⁵

Art. 33

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 34

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Art. 35

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.⁶

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente

5 - Si veda il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 229.

6 - Le norme richiamate al terzo comma dell'art. 35 del presente testo unico erano contenute nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979. La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 181].

della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Omissis

Art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Omissis

Art. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV *Della votazione*

Art. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala

dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed]⁷ appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

Abrogato

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore [otto]⁸ del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

7 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

8 - La parola tra parentesi quadra deve intendersi: «sette». Vedasi nota 1 a pag. 127.

Art. 46

Alle ore [otto] antimeridiane⁹ della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salvo le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia¹⁰ ed al Corpo na-

9 - La parola tra parentesi quadra deve intendersi: «sette». Vedasi nota 1 a pag. 127.

10 - Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

“Art. 16 (*Forze di polizia*) -

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

zionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]¹¹, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce

11 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che il D.P.R. n. 299/2000, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52¹²

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale]¹³ delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53¹⁴

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominali è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immerse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro

12 - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136/1976, riportato a pag. 168.

13 - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo (D.P.R. n. 223/1967), l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

14 - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136/1976, riportato a pag. 168.

numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Omissis

Art. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito¹⁵.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni¹⁶

15 - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. n. 299/2000 [pag. 209] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

16 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58¹⁷

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla

17 - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi quarto e sesto del presente articolo devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata], stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Abrogato

Art. 59

1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

Art. 59-bis

1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è con-

siderato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Artt. 60 - 60-bis - 61 *Abrogati*

Art. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]¹⁸ col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64¹⁹

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle [ore 22] in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

18 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

19 - Al comma 1, le parole tra parentesi quadra devono intendersi sostituite dalle seguenti: «ore 23», in quanto a norma dell'art. 1, comma 399, della legge n. 147/2013, le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata della domenica, fino alle ore 23. Le altre disposizioni del presente articolo, nella parte in cui prevedono la sospensione della votazione e il rinvio alle ore 7 del giorno successivo, devono intendersi abrogate. Vedasi nota 1 a pag. 127.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis²⁰

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Omissis

Art. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V ***Dello scrutinio***

Art. 67²¹

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il

20 - La disposizione del presente articolo, nella parte in cui prevede la riapertura della votazione e il suo proseguimento fino alle ore 15, deve intendersi abrogata, in quanto a norma dell'art. 1, comma 399, della legge n. 147/2013, le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata della domenica, fino alle ore 23. Vedasi nota 1 a pag. 127.

21 - Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" contenute nel presente articolo.

presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]²² il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68²³

1.- 2. *Abrogati*

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste.

22 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

23 - Si riporta di seguito l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271:

"I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

3-*bis*. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il di-

sposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72²⁴

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o]²⁵ bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

Abrogato

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura],²⁶ ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

24 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136/1976 [pag. 169].

25 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

26 - Ora: "tribunale" (o sezione distaccata di tribunale), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).

Art. 73

Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna²⁷⁻²⁸.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate

27 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale (o alla sezione distaccata del tribunale).

28 - Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 137/1976, che si riporta di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore (ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale)"

lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Omissis

Art. 79

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'Art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'Art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Omissis

Art. 81

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i

verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Omissis

TITOLO VI

Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Art. 92

L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'Art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70²⁹.

L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 93

1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

29 - Le tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980 sono riportate alle pagg.175 e 176.

TITOLO VII

Disposizioni penali³⁰

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

Omissis

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Omissis

30 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate negli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

Art. 100³¹

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis

Art. 101

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

31 - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001:

"Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro".

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa in-cetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Omissis

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali³².

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

32 - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000]³³.

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda]³⁴.

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Abrogato

Omissis

33 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

34 - Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Omissis

Art. 119³⁵

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa³⁶.

Omissis

35 - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*):
“Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

“Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

“Art. 3 – *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

36 - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*).

TABELLA A³⁷
(articolo 1, comma 2)
Circoscrizioni elettorali

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera regione	Trento

37 - Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al D.P.R. n. 361/1957 sono state sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla legge 3 novembre 2017, n. 165.

TABELLA A. 1
(articolo 1, comma 2)
**Collegi uninominali delle circoscrizioni elettorali Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise**

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL		
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	CAMERA 1	Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	CAMERA 2	Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	CAMERA 3	Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	CAMERA 4	Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	CAMERA 5	Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	CAMERA 6	Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE		
MOLISE	CAMERA 1	Molise 1
MOLISE	CAMERA 2	Molise 2

TABELLA A-bis
(articolo 31, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione
della Camera dei deputati**

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 1 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 2 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	1	2	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 8 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 10 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	8	10	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME
1	2								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME								
8	10								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 3 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 5 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	3	5	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 9 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 12 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	9	12	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME
3	5								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME								
9	12								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 4 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 11 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	4	11	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 13 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 14 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	13	14	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME
4	11								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME								
13	14								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 6 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 15 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME</td> <td style="text-align: center;">1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME</td> </tr> </table>	6	15	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME					
6	15								
1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME								

AVVERTENZA: La scheda è divisa in due colonne verticali: su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione
della Camera dei deputati**

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESELETTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO. SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data della elezione) CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGIO UNINOMINALE	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE
--	---	---------------------------------------	---

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE

Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata,³⁸ cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.



38 - Si veda l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassette per timbri elettorali*), riportato a pag. 229.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223
**Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali¹**

Art. 1

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Omissis

Art. 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Art. 32-ter

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale, contenuto negli articoli 32-bis e 32-ter del D.P.R. n. 223/1967, deve intendersi sostituito dal riferimento alla tessera elettorale

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Omissis

Omissis

Art. 7

I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,¹ debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario]² che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.³

3. Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico⁴ deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore].

Art. 8

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione],⁵ risultanti dal certificato elettorale,⁶ deve

-
- 1 - Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali agiunte, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti e le schede autenticate avanzate a chiusura delle operazioni di votazione.
 - 2 - Ora: tribunale (o sezione distaccata del tribunale), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).
 - 3 - A norma dell'art. 75, sesto comma, del T.U. n. 361/1957, "le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto" dello stesso articolo "sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".
 - 4 - Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio del medesimo.
 - 5 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.
 - 6 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale" deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

*Abrogato*⁷

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

7 - L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. n. 299/2000, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.⁸

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

8 - L'art. 53 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 139.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (*)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Art. 1

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

omissis

Art. 2

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

- a) *abrogato*
- b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
- c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del mandamento]¹ che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;

- d) *omissis*

Omissis

(*) - Convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 161.

1 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi sostituite dalle seguenti: "tribunale o sezione distaccata del tribunale del circondario".

Art. 4

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

- a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;
- b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;
- c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

omissis

Art. 5

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

omissis

- b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al lunedì successivo, con inizio alle ore 14;

omissis

Omissis

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Art. 1¹

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

omissis

Omissis

Art. 4

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

Art. 5

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

Art. 7

Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle A, B, F e G allegate alla presente legge.²

Le tabelle B e C allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle H ed I allegate alla presente legge.³

Omissis

2 - Le tabelle A e B allegate alla presente legge recavano i modelli delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati. Quelli attualmente in vigore per l'elezione nei collegi uninominali e plurinominali delle circoscrizioni elettorali della Camera sono previsti dall'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957 e dalle tabelle A-bis (parte interna) e A-ter (parte esterna) allegate al D.P.R. medesimo.

Le tabelle F e G recano i modelli, rispettivamente, della parte interna e della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

3 - Le tabelle H e I allegate alla presente legge recavano i modelli delle schede di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica. Quelli attualmente in vigore per l'elezione nei collegi uninominali e plurinominali delle circoscrizioni elettorali regionali del Senato della Repubblica sono previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 533/1993 e dalle tabelle A (parte interna) e B (parte esterna) allegate al decreto legislativo medesimo.

Omissis

TABELLA F
Modello della scheda di votazione per la elezione
della Camera dei deputati nel collegio uninominale
della Valle D'Aosta

Parte interna della scheda

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1	COGNOME E NOME	5		9			
2		6		10			
3		7		11			
4		8		12			

M.R. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. In prima fila, lasciando da sinistra, vengono poste per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuno 4 spazi, per un totale complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuno parta da colonna 5, quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuno parta da colonna 6, quando sono più di 18, viene utilizzato la quarta parte della scheda, nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprendente una parte prima, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione della candidatura, procedendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, segnando il tutto delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda che piglia altre pieghe ripiega orizzontalmente a metà, le mani di facce esattamente la parte superiore con la metà inferiore di essa.

TABELLA G
Modello della scheda di votazione per la elezione
di un deputato nel collegio uninominale
della Valle D'Aosta

Parte esterna della scheda

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTINENTE L'INOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI. POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE COCHÉZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU CANDIDAT CHOISI, TOUT AUTRE SONE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI ELECTION DE LA CHAMBRE DES DEPUTES (date dell'elezione - date de l'élection) COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA CIRCOSCRIZIONE UNINOMINALE DE LA VALLEE D'AOSTA SCHEDA PER LA VOTAZIONE BULLETIN DE VOTE FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA VALLE D'AOSTA
--	---

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostitu-

zione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

*Art. 5-bis
Abrogato*

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Omissis

**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza
al procedimento elettorale**

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei decessi, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella

proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

1. *Omissis*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

Art. 14¹

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

1 - I commi 1 e 2 dell'art. 14 sono stati, da ultimo, sostituiti dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445²

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Omissis

2 - Si riporta l'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*):

“Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale,¹ di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.²

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3
Omissis

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



2 - Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 sopra riportato.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate**

Omissis

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale¹ dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis

¹ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1¹

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali

3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi

1 - Articolo 1 così modificato, ai commi 2, 3 e 4, dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 maggio 2019, n. 51 (*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*).

assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

Art. 2

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.

Art. 3

Abrogato

Art. 4

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Omissis

TITOLO II

Degli uffici elettorali regionali

Art. 6

Abrogato

Art. 7

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III

Della presentazione delle candidature

Omissis

Art. 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

- b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
- c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
 - 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. *Abrogato*

3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Omissis

TITOLO IV ***Della votazione***

Art. 13

1.[All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età]².

2 - La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 13 è da intendersi abrogata a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021, che ha soppresso il requisito del venticinquesimo anno di età in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato precedentemente contenuto nell'art. 58 della Costituzione.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Art. 14

1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361³

Omissis

TITOLO VII

Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Art. 20

1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

omissis

- c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G alle-

- gate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.⁴
- d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Omissis

Art. 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Omissis

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 22

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì⁵ fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'ele-

4 - Le tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, recanti i modelli, rispettivamente, della parte interna e della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione nel collegio uninominale del Senato della Repubblica della Valle d'Aosta, sono riportate alle pagine 165 e 166.

5 - Al comma 4, le parole tra parentesi quadra devono intendersi sostituite dalle seguenti: «ore 23 della domenica», in quanto a norma dell'art. 1, comma 399, della legge n. 147/2013, le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata della domenica, fino alle ore 23. Vedasi nota 1 al T.U. n. 361/1957, riportata a pag. 119.

zione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del lunedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 23

1. [Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione]⁶.

Omissis

Art. 27

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

6 - La disposizione di cui all'art. 23 è da intendersi abrogata a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 20 ottobre 2021, che ha soppresso il requisito del venticinquesimo anno di età in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato precedentemente contenuto nell'art. 58 della Costituzione e ha pertanto equiparato alla maggiore età il requisito per votare sia per l'elezione della Camera dei deputati che per l'elezione del Senato della Repubblica.

TABELLA A
(articolo 11, comma 3)

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione
del Senato della Repubblica

NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 1 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME		NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 8 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	
NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 3 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME		NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 9 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	
NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 4 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME		NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 11 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	
NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 5 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME		NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 12 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME	
NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 6 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME		NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 13 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	
NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 7 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME		NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 14 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME	
NOME COGNOME CANDIDATO UNINOMINALE 15 1 NOME COGNOME 2 NOME COGNOME 3 NOME COGNOME 4 NOME COGNOME			

AVVERTENZA: La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

TABELLA B
(articolo 11, comma 3)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione
del Senato della Repubblica**

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO. SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO	
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del (data della elezione) REGIONE COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGIO UNINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE	

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Omissis

Art. 2

1. *Omissis*

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Omissis

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Omissis

Art. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
- b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
- c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
- d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
- e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.¹

Omissis

1 - In attuazione del presente articolo, il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

CAPO I
***Esposizione delle bandiere all'esterno
degli edifici pubblici***

Omissis

Art. 4

Omissis

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n.120

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto¹ e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

¹ - Le tabelle A, B, C e D sono state modificate con decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000. Successivamente, la tabella B è stata sostituita con altro decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - [Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali],² tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a conse-

2 - Ora: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali.

gnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318³.

3 - Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica *Omissis*

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali *Abrogato*⁴

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente

4 - Si riporta la disposizione di cui all'art. 1, comma 400, lett. g) della legge n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*):

“g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si

intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico» del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico» del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

TABELLA A (1ª parte)
Modello di tessera elettorale

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGII ELETTORALI	
 UNITA ITALIANA Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 00000000 Comune di Cognome Nome Luogo e data di nascita Data di rilascio Il Sindaco/Il Commissario Numero Tessera Elettorale Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elettore/elettrice Data di aggiornamento Il Sindaco/Il Commissario	
NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione. AVVERTENZE La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).	
Circonscrizione o regione	Collegio
Parlamento europeo	
Senato della Repubblica	
Camera dei deputati	
Regionali	
Provinciali	
Circonscrizioni	

TABELLA A (2^a parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO			
1	4	7	10
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
			
2	5	8	11
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
			
3	6	9	12
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
			
13	14	15	16
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
			
17	18		
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE		
			

APPENDICE NORMATIVA

[illegible]

TABELLA B (2^a parte)

Modello di tessera elettorale nella Regione Trentino - Alto Adige

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	4	7	10	13	16
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
2	5	8	11	14	17
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
3	6	9	12	15	18
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					

APPENDICE NORMATIVA


 Unione Europea
 Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Colore di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____

Il Segretario Comunale

Incarica nella lista elettorale della Sezione n. _____

Numero tessera Elettorale _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'ufficio elettorale _____

Data di aggiornamento _____

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla è a propria discrezione per il ritiro, versare ai sensi del art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 374/59.

Al momento di votazione del titolare, il comune trasmette per posta la tessera al presidente del consiglio elettorale, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera la corrispondenza del dato da esprimere.

In caso di mantenimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata al competente ufficio di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquantesimo anno di età (art. 58, primo comma della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta sono ammessi al voto gli elettori che risiedono abitualmente nel territorio della regione da almeno un anno.

Circoscrizioni e collegi elettorali

Collegio

Circoscrizione o regione

Parlamento europeo

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Circoscrizioni

TABELLA C (2^a parte)
Modello di tessera elettorale nella Regione Valle d'Aosta

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	DATA DELLA VOTAZIONE 	4	DATA DELLA VOTAZIONE 	7	DATA DELLA VOTAZIONE 
2	DATA DELLA VOTAZIONE 	5	DATA DELLA VOTAZIONE 	8	DATA DELLA VOTAZIONE 
3	DATA DELLA VOTAZIONE 	6	DATA DELLA VOTAZIONE 	9	DATA DELLA VOTAZIONE 
10	DATA DELLA VOTAZIONE 	13	DATA DELLA VOTAZIONE 	16	DATA DELLA VOTAZIONE 
11	DATA DELLA VOTAZIONE 	14	DATA DELLA VOTAZIONE 	17	DATA DELLA VOTAZIONE 
12	DATA DELLA VOTAZIONE 	15	DATA DELLA VOTAZIONE 	18	DATA DELLA VOTAZIONE 

TABELLA D (1^a parte)
Modello di tessera elettorale
per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

 Unione Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 000000000	NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.				
CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI Circoscrizione o regione Collegio Parlamento europeo Circoscrizione	Cognome Nome Luogo e data di nascita Data di rilascio Il Sindaco/Commissionario <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; height: 20px;">Numero Tessera Elettorale inscrive nella lista elettorale della Sezione n.</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; height: 20px;">Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elezione/vallette</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;">Data di approvazione Il Sindaco/Commissionario</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>	Numero Tessera Elettorale inscrive nella lista elettorale della Sezione n.	Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elezione/vallette	Data di approvazione Il Sindaco/Commissionario	
Numero Tessera Elettorale inscrive nella lista elettorale della Sezione n.	Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elezione/vallette				
Data di approvazione Il Sindaco/Commissionario					

AVVERTENZE

Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni.

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il foglio di voto; qualora torni ai uffici di anagrafe e si presenti al seggio per votare, verrà emesso ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/69.

In caso di reclusione del titolare in carceri, il comune dovrà provvedere al titolare in affidando le competenze del suo da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa denuncia dei fatti, corredata della denuncia presentata ai carabinieri o uffici di pubblica sicurezza.

TABELLA D (2^a parte)
Modello di tessera elettorale
per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	DATA DELLA VOTAZIONE	4	DATA DELLA VOTAZIONE	7	DATA DELLA VOTAZIONE
2	DATA DELLA VOTAZIONE	5	DATA DELLA VOTAZIONE	8	DATA DELLA VOTAZIONE
3	DATA DELLA VOTAZIONE	6	DATA DELLA VOTAZIONE	9	DATA DELLA VOTAZIONE
10	DATA DELLA VOTAZIONE	13	DATA DELLA VOTAZIONE	16	DATA DELLA VOTAZIONE
11	DATA DELLA VOTAZIONE	14	DATA DELLA VOTAZIONE	17	DATA DELLA VOTAZIONE
12	DATA DELLA VOTAZIONE	15	DATA DELLA VOTAZIONE	18	DATA DELLA VOTAZIONE

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Omissis

Art. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione

della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 4-bis

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.

Art. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Omissis

Art. 20

1. *Omissis*

1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-*bis*, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. *Omissis*

Omissis

Art. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge¹.

2. *Omissis*

Omissis

1 - Per il regolamento di attuazione della presente legge, si veda il D.P.R. n. 104/2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n.104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- g) abrogato;
- h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

Art. 4

Opzione

Omissis

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
Omissis

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Omissis

Art. 16

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

Omissis

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Omissis

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficio elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Art. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Omissis

* - Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96

Omissis

Art. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. Omissis

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Omissis

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

Art. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

ALLEGATO A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna – recante una fessura per l'introduzione delle schede – ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

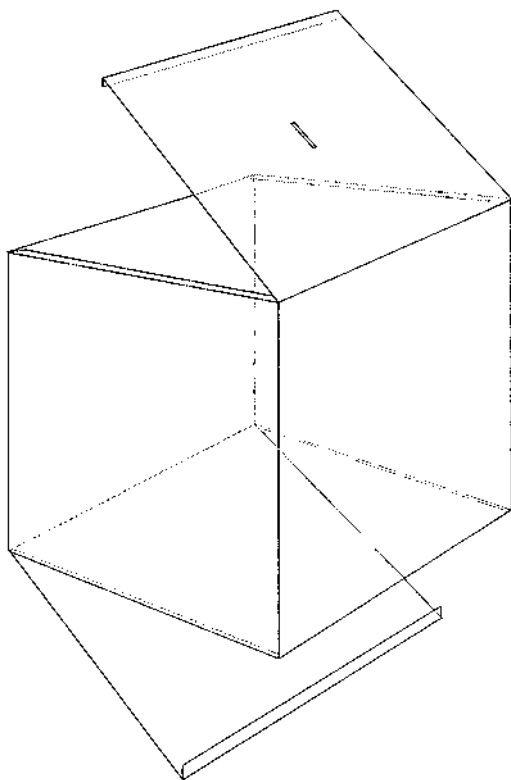
Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta «MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI»; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o

gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Art. 1

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. *Omissis*

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398: *omissis*

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

Omissis

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 il secondo periodo è soppresso;

Omissis

Omissis

Art. 1

Omissis

1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Omissis

Omissis

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Omissis

Art. 38-bis

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*

b) all'articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".

Omissis

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari

(*) - Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Omissis

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Omissis

Art. 3

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di accertata impossibilità di costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione

(*) - Convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84c

civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità di costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1- sexies primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Art. 4

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Art. 5

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

1. Omissis

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

3. Omissis

Omissis

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

243

245

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

247

Ideazione,
progettazione grafica e cura del volume:
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Agosto 2022